



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**



---

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---

**COPIA**

ANNO 2018  
N. 42 del Reg. Delibere

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO - ART.20 DEL D.LGS. N.175/2016 (TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA).

L'anno 2018, il giorno 20 del mese di Dicembre, alle ore 19:00, nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previo avviso scritto.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Giardini Enzo	Vice Sindaco Reggente	Presente
Camussi Chiara	Consigliere	Assente
Monetti Sara	Consigliere	Presente
Comis Carlo	Consigliere	Presente
Confin Massimiliano	Capo Gruppo	Presente
Mascarin Fabrizio	Consigliere	Presente
Scaravetti Claudio	Consigliere	Assente
Sgubin Marina	Consigliere	Assente
Collarig Sergio	Consigliere	Presente
Laurencig Loris	Consigliere	Presente
Bodigo Augustino	Consigliere	Assente

Assiste il Segretario Vazzaz dott. Alfredo.

La Seduta è pubblica.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giardini Enzo nella sua qualità di Vice Sindaco Reggente ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio - art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n.175 del 19.08.2016 che sostituisce il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.Lgs. n.100 del 16.06.2017 (cd Decreto correttivo), entrato in vigore il 27 giugno 2017;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate oppure che devono essere oggetto di razionalizzazione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2017 con la quale si era provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria sopra indicata ed, in tale contesto, si era ritenuto:

-di approvare il mantenimento delle società partecipate: IRISACQUA srl e ISONTINA AMBIENTE srl;

-di procedere alla liquidazione delle società partecipate: IRIS spa e COLLIO SERVICE Srl;

CONSIDERATO che il T.U.S.P. prevede all'art.20, oltre che la revisione straordinaria sopra indicata, anche una revisione annuale delle società, al fine di individuare le partecipazioni che devono essere alienate, in particolare entro il 31 dicembre 2018 deve essere effettuata la ricognizione delle società partecipate detenute al 31.12.2017;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.4 del T.U.S.P., i Comuni non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto appena detto, può mantenere partecipazioni in società:

-esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art.4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma tra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.50/2016;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento della loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art.3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n.50/2016;

-ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO conto che devono essere alienate od oggetto delle misure previste all'art.20, c.1 e c.2 del T.U.S.P. (ossia di un piano di riassetto per la loro realizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione), le partecipazioni per le quali si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie sopra elencate;
- 2) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) società che sono prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- 4) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- 5) partecipazioni in società che, nel triennio 2015-2017, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (V. disposizione transitoria ex art.26, c.12-quinquies, del T.U.S.P.);
- 6) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- 7) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- 8) necessità di aggregazione di società aventi per oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

DATO ATTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art.3bis del D.L. 138/2011 e s.m.i. e dato che l'affidamento di detti servizi alla società deve essere avvenuto tramite procedura ad evidenza pubblica oppure tramite affidamento in house providing a società che rispetti i requisiti di cui all'art.16 del T.U.S.P.;

CONSIDERATO che le società partecipate in house providing e sulle quali il Comune esercita il cd "Controllo analogo" sono le seguenti:

IRISACQUA S.r.l. - C.F. 01070220312 – quota di partecipazione 0,5547%

ISONTINA AMBIENTE S.r.l. – C.F. 01123290312 – quota di partecipazione 0,5576%

DATO ATTO che le suddette Società, ai sensi dell'art.16, c.3 del T.U.S.P. come modificato dal D.Lgs. n.100/2017 devono soddisfare il requisito dell'attività prevalente, cioè che nei rispettivi statuti vada inserito che oltre l'80% del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad esse affidato dal Comune o dai Comuni Soci (clausola che è stata inserita nei rispettivi statuti) e che la produzione ulteriore rispetto a detto limite di fatturato possa essere rivolta anche a finalità diverse, solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

RILEVATO che le società in house citate hanno provveduto ad adeguare i rispettivi statuti a tale previsione normativa;

CONSIDERATO che le partecipate IRISACQUA Srl ed ISONTINA AMBIENTE Srl (rispettivamente affidataria diretta del Servizio Idrico Integrato da parte dell'ex Ato – ora consulta d'Ambito – e del Servizio di Igiene Ambientale da parte di ciascun Comune Socio, incluso Dolegna del Collio), sono costituite per la gestione di servizi pubblici locali indispensabili, operano in house e sono sottoposte al cosiddetto "controllo analogo"; inoltre dette Società in house saranno interessate dalle previsioni di cui alla L.R. n.5/2016 recante "Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, in base alla quale vi sarà a livello regionale un'Autorità Unica per i Servizi idrici e rifiuti (cd AUSIR);

DATO ATTO che il Comune di Dolegna del Collio detiene le seguenti quote di partecipazione nella società in liquidazione:

IRIS S.p.a. – C.F. 01040450312 - quota di partecipazione pari al 0,5592% (liquidazione ipotizzata a marzo 2019).

VERIFICATO, inoltre, che la società COLLIO SERVICE S.r.l. – C.F. 91021550313 , della quale il Comune di Dolegna del Collio deteneva una quota di partecipazione pari al 5% , è stata cancellata dal registro delle imprese con atto del 16.05.2018 essendo stato approvato il bilancio finale di liquidazione (ex art. 2495 C.C. in data 03.05.2018), come risulta da apposita visura della Camera di Commercio Industria Artigianato FVG;

PRESO ATTO che, in data 22.11.2017 (data iscrizione Libro Soci), il Comune di Dolegna del Collio è divenuto socio, in virtù della liquidazione dell'ex Provincia di Gorizia della SAF Autoservizi FVG Spa – C.F. 00500670310, per una quota pari allo 0,001% del capitale sociale (il Comune della Provincia di Gorizia ne sono soci per una quota complessiva pari all'1,09%);

DATO ATTO che, nel corso del corrente anno, il Comune di Dolegna del Collio ha acquisito una ulteriore partecipazione societaria, nella APT (Azienda Provinciale Trasporti) Spa – C.F. 00505830315 – che sarà oggetto della prossima rilevazione al 31.12.2018, al momento viene confermata la quota di partecipazione indiretta pari al 0,1010% attraverso IRISP spa;

VISTO inoltre quanto indicato dalle Linee Guida recentemente emanate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

VISTA la Relazione Tecnica (allegato A) che rappresenta l'esito della ricognizione delle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Dolegna del Collio;

VISTO l'art.42, c.2, lett. e) del TUEL, e ravvisata quindi la competenza in merito, da parte del Consiglio comunale , di provvedere agli atti fondamentali riferiti alla partecipazione dell'ente locale a società di capitali;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dott. Franco Gremese espresso ai sensi dell'art.239, comma 1, lett.b), n.3 del D.Lgs. n.267/2000 (allegato B);

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, resi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Tuel così come modificati dal D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

CON voti favorevoli n.7, astenuti n.0, contrari n.7 espressi nelle forme di legge su n.7 consiglieri comunali presenti aventi diritti di voto.

## D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni sopra espresse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSP) la Relazione Tecnica allegato "A" alla presente deliberazione, la quale rappresenta la ricognizione delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio alla data del 31.12.2017.
2. di dare atto che copia della presente deliberazione verrà trasmessa alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P., e quindi alla Struttura competente per l'indirizzo, il controllo ed il monitoraggio sull'attuazione del T.U.S.P., istituita nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. di dare atto che copia della presente verrà trasmessa anche alla Sez. reg. di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.20 del T.U.S.P.

## DELIBERA

Con successiva ed apposita votazione, con esito favorevole unanime, il presente atto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art.1, comma 19, della L.R. 21/03 come sostituito dall'art. 17, comma 12 lett. a), L.R. 17/04.



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**



**AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio - art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).**

---

---

**PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 13 dicembre 2018

F.TO

Il Responsabile  
rag. Nicoletta Derossi



**COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO**  
**Provincia di Gorizia**



**AREA C - SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Dolegna del Collio - art.20 del D.Lgs. n.175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).***

---

---

***PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE***

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Dolegna del Collio, 13 dicembre 2018

Il Responsabile  
rag. Nicoletta Derossi

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente  
F.to Giardini Enzo

Il Segretario  
F.to Vazzaz dott. Alfredo

---

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 25/12/2018 al 08/01/2019, per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n.21/2003 e s.m.i.

Dolegna del Collio, li 25/12/2018

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to p.i Mauro Falzari

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 20/12/2018, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Dolegna del Collio, 20/12/2018

Il Responsabile dell'esecutività  
F.to Il Segretario  
Vazzaz dott. Alfredo

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Dolegna del Collio, 25/12/2018

L'addetto di segreteria  
p.i Mauro Falzari